

Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 luglio 2002

Ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

(pubbl. G.U. n. 207 del 4 settembre 2002)

Ultima modifica: DPCM 28 aprile 2009

Art. 22.

Dipartimento per la digitalizzazione della pubblica amministrazione e l'innovazione tecnologica

1. Il Dipartimento per la digitalizzazione della pubblica amministrazione e l'innovazione tecnologica e' struttura di supporto ai fini del coordinamento e dell'attuazione delle politiche di promozione dello sviluppo della societa' dell'informazione, nonche' delle connesse innovazioni per le amministrazioni pubbliche, i cittadini e le imprese. In particolare il dipartimento: fornisce al Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione il necessario supporto per la definizione di una strategia unitaria per la modernizzazione del Paese attraverso le tecnologie dell'informazione e della comunicazione assicurando il coordinamento informatico dei dati dell'amministrazione statale, regionale e locale ai sensi dell'art. 117, secondo comma, lettera r) della Costituzione; da' attuazione alle direttive del Ministro volte ad assicurare il coordinamento del processo di digitalizzazione, il monitoraggio e la valutazione dei programmi, dei progetti e dei piani di azione formulati dalle pubbliche amministrazioni centrali per lo sviluppo dei sistemi informativi; cura la predisposizione del piano strategico triennale, annualmente riveduto, dei progetti e dei principali interventi di sviluppo e gestione dei sistemi informativi delle amministrazioni; opera nei confronti di amministrazioni pubbliche, cittadini ed imprese per lo sviluppo della digitalizzazione delle attivita' degli uffici; diffonde ed implementa l'uso delle metodologie informatiche nei processi di valutazione delle amministrazioni pubbliche e del relativo personale; realizza progetti di grande contenuto innovativo, di rilevanza strategica, di preminente interesse nazionale, con particolare attenzione per i progetti di carattere intersettoriale; svolge attivita' di progettazione e coordinamento delle iniziative per la piu' efficace erogazione di servizi in rete a cittadini e imprese; cura la riorganizzazione e l'aggiornamento dei servizi resi, sviluppando a tale fine l'uso delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione; predispose le norme tecniche ai sensi dell'art. 71, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e i criteri per la pianificazione, progettazione, realizzazione, gestione e mantenimento dei sistemi informativi automatizzati delle pubbliche amministrazioni nonche' criteri per la loro interconnessione, qualita' e sicurezza; favorisce l'adozione di misure per la sicurezza informatica nell'ambito della diffusione delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione; sviluppa iniziative di innovazione tecnologica e forme di partenariato internazionale tese al sostegno dei processi di riforma e digitalizzazione del settore pubblico e di promozione dell'innovazione nei paesi terzi, in particolare quelli in via di sviluppo; esercita le funzioni di vigilanza sull'Agenzia per l'innovazione tecnologica di cui all'art. 1, comma 368, lettera d), della legge 23 dicembre 2005, n. 266; cura le segreterie dei comitati istituiti dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82..

2. Il Ministro per l'innovazione e le tecnologie si avvale, inoltre, del Centro tecnico di cui all'art. 24 della legge 24 novembre 2000, n. 340, nonche', ai sensi dell'art. 29, comma 7, lettera b), della legge 28 dicembre 2001, n. 448, delle strutture dell'Autorita' per l'informatica nella pubblica amministrazione, e adotta le opportune direttive ai fini del coordinamento dell'attivita' del Centro tecnico e dell'Autorita' per l'informatica nella pubblica amministrazione [*] con quella del dipartimento, anche attraverso l'avvalimento di uffici e delle relative risorse umane e strumentali.

*[*] La denominazione «Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione» è da intendersi sostituita da quella di «Centro nazionale per l'informatica nella pubblica*

amministrazione» ai sensi di quanto disposto dall'art. 176, D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196.

3. Il dipartimento cura altresì il supporto al funzionamento e all'attività dei comitati dei Ministri per la società dell'informazione e per le iniziative di cooperazione sulla navigazione satellitare.
4. Il dipartimento si articola in non più di quattro uffici e in non più di undici servizi.